



VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE A.B.C.D.E.F. ONLUS

In data 16/02/2022 alle ore 19:00, presso l'abitazione della sig.ra Francesca Cipollone in Ravenna n. 9 a Pescara(PE), si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.B.C.D.E.F. Onlus composta dai Sig.ri:

N. 1 Gionata Di Francesco (Presidente uscente)

N. 2 Francesca Cipollone

N. 3 Patrizia Cortesi

N. 4 Anna Maria Sorgiacomo

N. 5 Carlo Tereo De Landerset

N. 6 Antonella Fragassi

N. 7 Davide Tupone

N. 8 Maria Antonietta Biandolino

N. 9 Giovanni D'Amico

N. 10 Sandra Caruta

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni Presidente
- 2) Elezioni nuovo Presidente
- 3) Chiusura Partita Iva
- 4) Modifica statuto associativo per adeguamento ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni

Presiede la riunione il Presidente uscente Gionata Di Francesco, che invita la Sig.ra Antonella Fragassi ad assumere la funzione di segretario.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno.

1. DIMISSIONI PRESIDENTE

Il Presidente Gionata Di Francesco, comunica all'Assemblea le proprie dimissioni.

L'Assemblea unanimemente raccoglie le dimissioni rassegnate dal Sig. Gionata Di Francesco.

2. ELEZIONI NUOVO PRESIDENTE

Il Presidente dimissionario indice le elezioni del nuovo Presidente.

Le candidature pervenute sono le seguenti:

Sig.ra Francesca Cipollone

Al termine delle votazioni risulta eletto all'unanimità il seguente socio: Francesca Cipollone. Il Presidente dimissionario Gionata Di Francesco procede quindi alla nomina del nuovo presidente.

3. CHIUSURA PARTITA IVA

Sul punto in oggetto il dibattito verte sulla possibilità di chiudere la partita iva dell'associazione considerando che, fin dalla sua costituzione, l'associazione non ha mai svolto alcuna attività commerciale oltre quella istituzionale. Considerati i costi e i numerosi adempimenti contabili e fiscali connessi alla gestione della partita iva, l'assemblea esprime all'unanimità la volontà di chiudere retroattivamente la posizione iva dell'associazione.

4. MODIFICA STATUTO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL D.LGS N. 117/2017 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Il presidente rappresenta come l'associazione debba provvedere all'adeguamento dello statuto ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, al fine di poter beneficiare dell'applicazione del regime del terzo settore che appare molto importante ai fini del perseguimento degli scopi sociali e propone di costituire l'Ente di Terzo Settore denominato "Associazione Bambini Con Diabete E Famiglie APS in breve ABCDEF APS", che rappresenta la prosecuzione dell'associazione ABCDEF onlus e di approvare la modifica dello statuto per adeguarla alla predetta normativa, statuto che si allega al presente verbale di assemblea, con contestuale proposta di cambio della sede sociale da stabilirsi in Pescara alla Via Ravenna n. 9 presso la Sig.ra Cipollone Francesca.

L'assemblea, dopo attenta disamina e valutazione, approva all'unanimità dei presenti lo statuto modificato dell'associazione che a seguito della presente delibera avrà la seguente denominazione: "Associazione Bambini Con Diabete E Famiglie APS in breve ABCDEF APS", nonché delibera di approvare sempre all'unanimità il cambio della sede sociale in Pescara alla Via Ravenna n. 9 presso la Sig.ra Cipollone Francesca, delegando il nuovo presidente a provvedere agli adempimenti conseguenti e necessari e all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e al mutamento della sede.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente alle ore 20:30 scioglie la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



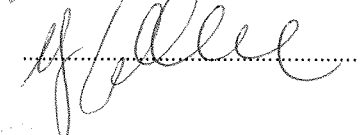
N° 482
Serie 3
del 01-03-2022
Natura del Contratto
€ 20355

ASSISTENTE
Maria Pizzi

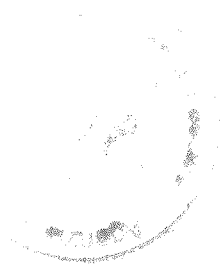
IL PRESIDENTE USCENTE



IL PRESIDENTE ENTRANTE







STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Associazione Bambini Con Diabete E Famiglie APS”

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato “Associazione Bambini Con Diabete E Famiglie APS in breve ABCDEF APS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile.

L'ABCDEF Aps trae origine dall'atto di costituzione Notar Federica Verna del 18.09.2009 Rep. n. 906, Raccolta n. 712, registrato in Pescara il 23.09.2009 dall'associazione Associazione Bambini Con Diabete E Famiglie Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve ABCDEF Onlus, ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, secondo le norme del presente statuto.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



ARTICOLO 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

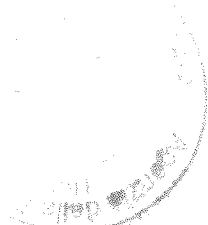
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi delle attività di interesse generale tra quelle indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci quali:



interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, prevista alla lettera a); prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, prevista alla lettera c); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, prevista alla lettera i).

L'Associazione, nello svolgimento delle attività generali sopra indicate, opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca





scientifica a favore delle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in particolare dei bambini e giovani in età evolutiva, in quanto soggetti svantaggiati.

Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente articolo, l'Associazione attraverso le azioni indicate si propone di:

1. sensibilizzare le Istituzioni al rispetto dei LEA;
 2. introdurre la qualità di vita come parametro di efficacia delle cure;
 3. favorire le conoscenze delle forme monogeniche e rare di diabete;
 4. migliorare la conoscenza e la qualità delle cure di tutte le patologie associate al diabete;
 5. promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate e migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete mellito di tipo 1;
 6. sostenere le istanze delle persone affette da diabete mellito di tipo 1 in ambito istituzionale e sanitario, sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza sociale e medica, seguendo come interlocutore delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, l'attuazione di tutte le leggi statali e regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete mellito di tipo 1 e ad ogni aspetto ad esso collegabile;
 7. favorire l'aggiornamento del personale sanitario e non con l'istituzione di una rete di famiglie guida su tutto il territorio nazionale;
 8. diffondere nuove tecnologie;
 9. promuovere incontri ricorrenti tra pazienti e genitori di pazienti al fine di poter rendere condivisibile le rispettive esperienze e le soluzioni adottate nei confronti di problemi connessi alla patologia;
 10. costituire un punto di riferimento per tutti coloro che sono direttamente ed indirettamente interessati al diabete;
 11. istituire borse di studio per migliorare l'assistenza e le norme di buona pratica clinica;
 12. dare lezioni a bambini, famiglie ed insegnanti in modo da far acquisire loro competenze pratiche per far fronte alla patologia (sia nell'ambito domestico, sia in quello scolastico, sia in quello sportivo e ricreativo);
 13. promuovere attività ricreative sportive per favorire la socializzazione dei bambini e delle famiglie;
 14. promuovere soggiorni residenziali per favorire l'autonomia dei bambini;
 15. organizzare convegni scientifici a scopo divulgativo in ambito scolastico.
- 
- 
- 



L'Associazione può aderire ad altre associazioni senza fini di lucro e ad altri Enti del Terzo Settore qualora ciò risulti utile al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale e individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi degli Art. 7 e 79 c. 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 - I SOCI



Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

In relazione alla posizione di socio non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e della qualità di socio.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Qualora il numero minimo venga a mancare dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno. La mancata ricostituzione del numero minimo dei soci comporterà la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo semplicemente "RUNTS"), salvo iscrizione in altra sezione. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci ed uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante Socio.

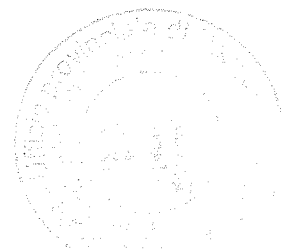
Il segretario provvederà senza indugio all'inserimento del nuovo ammesso nel libro soci.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta all'Associazione contenente:

1. l'indicazione delle generalità, nonché i recapiti atti alla ricezione delle comunicazioni sociali, con l'impegno di informare l'Associazione in caso di successive variazioni;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, nonché altri eventuale Regolamenti dell'associazione e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e prestare il consenso al trattamento de dati personali e alla loro conservazione;
3. la dichiarazione di impegno al puntuale versamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio



interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- intervenire in Assemblea, e partecipare con il proprio voto alle sue deliberazioni purché maggiorenni, iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta;
- essere eletti a far parte degli organi associativi, purché maggiorenni, iscritti nel Libro dei Soci, ed in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta, salvo cause di ineleggibilità richiamate nel presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- corrispondere la quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 8 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:



1. per dimissioni;
2. per mancato pagamento della quota associativa per una annualità;
3. per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, quando il socio contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e/o dell'eventuale Regolamento Interno e/o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e/o dimostri di non condividere più le finalità dell'Associazione e/o tenga una condotta che rappresenti ostacolo al buon andamento della stessa;
4. per decesso;
5. per scioglimento dell'Associazione.

Il socio che intenda dimettersi deve inviare comunicazione in forma scritta all'Associazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente e senza indugio al socio che potrà presentare ricorso scritto all'Associazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Sul ricorso si pronuncia in via definitiva il Collegio di Probiviri o in mancanza di questo l'Assemblea dei soci alla prima riunione successiva, fino alla quale il provvedimento rimane sospeso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed eventualmente l'Organo di Controllo e i Revisori Legali dei Conti solo al ricorrere del verificarsi dei requisiti previsti dalla legge.

Tutte le cariche associative sono prestate gratuitamente, così come le prestazioni fornite dai soci dell'Associazione secondo quanto disposto dal presente Statuto, ad eccezione di quelle dell'Organo di Controllo e dei Revisori Legali, se previste, che possono essere retribuite.

Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Il diritto di voto in Assemblea spetta ai soci maggiorenni iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta.

I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto nè di elettorato passivo, mentre coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela e che hanno firmato la scheda associativa, hanno diritto di voto. Ogni socio votante ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci, esprimendo così al massimo tre voti. Quando regolarmente convocata e costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire tramite, raccomandata, e-mail, sistemi di messaggistica, consegna a mano, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
 6. Deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza il Presidente provvede ad eleggere il suo sostituto. Il Presidente dell'Assemblea, constatata la regolarità della costituzione e delle deleghe, provvede a nominare fra i presenti un Segretario, che redigerà il verbale della seduta, da riportare nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria, quando è convocata per modificare lo Statuto, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera validamente, in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

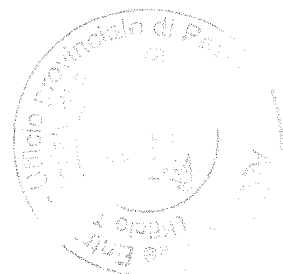
ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri, rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, tra i soci maggiorenni dell'Associazione iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta.

Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



I consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; rimarranno comunque in carica fino all'elezione dei nuovi. In caso di dimissioni di un componente, si procede a nuova elezione del componente mancante, con scadenza della nomina alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente, ad uno o più dei suoi membri, o anche a soci non facenti parte del Consiglio Direttivo ma ritenuti idonei a rappresentare l'Associazione negli ambiti in cui essa opera.

ARTICOLO 14 — RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono in un'unica convocazione, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Per evitare situazioni di impasse decisionale e paralisi dell'attività istituzionale, in caso di deliberazioni con voto pari, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 — COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La competenza del Consiglio Direttivo è su tutte le materie che non siano per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;



- individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
- stabilire i criteri per i rimborsi a volontari e associati per le spese sostenute a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- stabilire l'attivazione di un'assicurazione per la copertura di eventi coinvolgenti i soci (es. camposcuola etc.)

ARTICOLO 16 — II PRESIDENTE

Il Presidente, che dura in carica 6 anni, quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e viene eletto dall'assemblea fra i suoi membri. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno. Dirige il Consiglio Direttivo e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo stesso e dell'Assemblea dei soci, oltre a vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno e del Regolamento dei Lavori Assembleari, se adottati.

In caso di comprovata necessità ed urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso alla prima riunione successiva. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di operare sui conti correnti dell'Associazione.

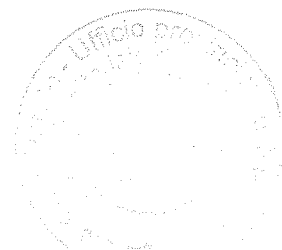
La funzione cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decesso o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con gli stessi quorum e modalità di voto previsti per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per procedere al suo rinnovo.

ARTICOLO 17 — DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SINGOLI CONSIGLIERI

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

1. quando l'Assemblea non approvi il bilancio;
2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre e non sia possibile l'effettuazione di sostituzioni come previsto dallo Statuto.



Oltre alle previsioni dell'Art. 2382 del Codice Civile circa le cause di decadenza i singoli consiglieri decadono prima della fine del mandato per:

1. dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo in forma scritta;
2. decesso;
3. decadenza deliberata dall'Assemblea in caso di reiterata assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio, per comportamenti non in linea con le previsioni Statutarie o lesive dell'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e

trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ARTICOLO 21 — SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore relativi al diabete.

ARTICOLO 22 — RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

